

Come per le auto con KW superiori a 185, il decreto Salva Italia ovvero il D.L. 201/2011 **la "tassa di lusso" colpirà dal 1° maggio 2012 anche i proprietari,** ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, e/o gli usufruttuari e/o gli acquirenti con patto di riservato dominio,
di unità da diporto

Tali soggetti saranno tenuti al versamento della tassa annuale di stazionamento all'interno dei porti nazionali, di navigazione o di ancoraggio in acque pubbliche anche se quest'ultime date in concessione a privati. La tassa da versare sarà o **ttenuta moltiplicando l'importo giornaliero suddiviso per diversi scaglioni definiti sulla base della lunghezza degli scafi per i giorni di stazionamento**

Le tariffe da prendere in considerazioni saranno le seguenti:

- per scafi di lunghezza tra i 10,01 metri e 12,00 metri la tariffa giornaliera sarà di € 5,00;
- per scafi di lunghezza tra i 12,01 metri e 14,00 metri la tariffa giornaliera sarà di € 8,00;
- per scafi di lunghezza tra i 14,01 metri e 17,00 metri la tariffa giornaliera sarà di € 10,00;
- per scafi di lunghezza tra i 17,01 metri e 24,00 metri la tariffa giornaliera sarà di € 30,00;
- per scafi di lunghezza tra i 24,01 metri e 34,00 metri la tariffa giornaliera sarà di € 90,00;
- per scafi di lunghezza tra i 34,01 metri e 44,00 metri la tariffa giornaliera sarà di € 207,00;
- per scafi di lunghezza tra i 44,01 metri e 54,00 metri la tariffa giornaliera sarà di € 372,00;
- per scafi di lunghezza tra i 54,01 metri e 64,00 metri la tariffa giornaliera sarà di € 521,00;
- per scafi di lunghezza superiore a 64,01 la tariffa giornaliera sarà di € 703,00;

La tassa sugli scafi di lunghezza inferiore a metri 12,00 **è ridotta del 50% per i proprietari residenti nei comuni presenti nelle isole minori e nella Laguna di Venezia e i proprietari di imbarcazioni a vela con motore ausiliario.**

Inoltre come per gli autoveicoli la tassa si ridurrà dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione delle imbarcazioni rispettivamente del 15, 30 e 45%.

La tassa di lusso invece non sarà dovuta per le nuove barche con targa prova a disposizione del cantiere del costruttore del distributore o mantentore.

Una volta effettuato il pagamento, sarà necessario esibire la ricevuta al comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane, e all'impianto di distribuzione di carburante, per ottenere le agevolazioni del carburante per lo stazionamento e navigazione.